

STATUTO "OLTRELAMUSICA APS"

ART. 1 - Denominazione e sede

È costituita l'Associazione di Promozione Sociale, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore") e successive modifiche e integrazioni, denominata OLTRELAMUSICA – Associazione di Promozione Sociale, in breve OLTRELAMUSICA APS, da ora in avanti denominata "Associazione", che assume d'ora in poi, la forma giuridica di Associazione, apartitica e aconfessionale.

L'Associazione ha sede legale in via Modigliani, n. 11 nel comune di Senigallia (AN) – Località Cesanella.

La variazione della sede legale, all'interno dello stesso territorio comunale, non comporta alcun obbligo di modifica del presente statuto.

Il Consiglio Direttivo può stabilire l'istituzione di sezioni locali dell'Associazione che opererà sempre per il perseguimento degli scopi istitutivi.

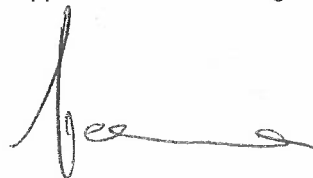
L'Associazione opera sul territorio della provincia di Ancona, di quello regionale, limitrofo ed extraregionale aderendo anche a coordinamenti nazionali, europei ed internazionali.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "APS" o dell'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale"

L'Associazione nel caso di iscrizione al Registro Regionale o RUNTS dovrà utilizzare obbligatoriamente l'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La cancellazione dell'Associazione dall'apposita sezione del RUNTS comporta l'illegittimità dell'utilizzo nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi degli



acronimi e delle locuzioni di cui agli articoli 12 e 32, comma 3 del Codice del Terzo Settore.

Gli eventuali provvedimenti di cancellazione e/o di futura iscrizione, emanati dall'autorità competente, che determinano una variazione della denominazione sociale, ai sensi dell'articolo 32, comma 3 del Codice del Terzo Settore, non comporta modifica statutaria, salvo comunicazione agli uffici competenti.

ART. 3 - Statuto

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 4 - Interpretazione dello statuto

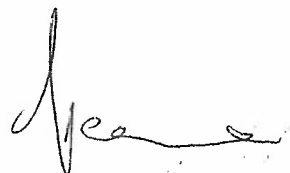
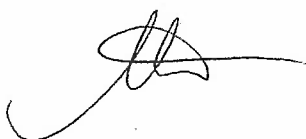
Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice Civile.

ART.5 - Attività e Finalità

L'Associazione esercita in via principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore dei propri Associati, dei loro familiari o di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Associati, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 117/2017, sono:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

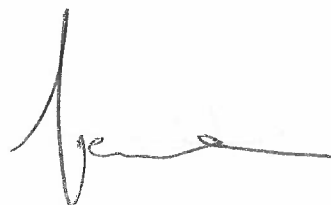


- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.

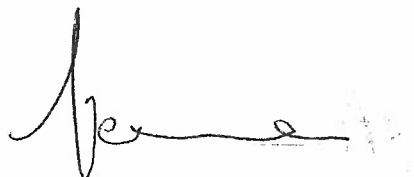
Può svolgere inoltre, ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compie, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto o operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali. L'Associazione può, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.lgs. 117/2017. L'Associazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea dei Soci. Nel caso in cui l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà documentare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del D.lgs. 117/2017.

Per svolgere le attività sopra elencate, si prefigge di svolgere le seguenti azioni:

- Promuovere, organizzare e gestire corsi strumentali e vocali, corsi di didattica, di informatica musicale e di storia della musica, lezioni-concerto, laboratori di musica di insieme, registrazioni fonografiche, seminari, stages ed ogni altra iniziativa atta a diffondere la conoscenza e la pratica musicale sia tra gli adulti che i giovani.
- Operare mediante manifestazioni concertistiche, festival, mostre, concorsi, saggi, rassegne, conferenze, convegni, dibattiti ed altre iniziative con la finalità di promuovere la cultura della musica e la conoscenza della storia ad essa collegata.



- Realizzare attività formativa ed educativa in ambito musicale o iniziative di scambio culturale, in collaborazione con enti pubblici, associazioni similari e scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, allo scopo di far conoscere l'importanza della musica come mezzo di crescita, aggregazione giovanile e di sostegno psicologico.
- Creare e mettere in atto percorsi di musicoterapia individuali e personalizzati i quali, attraverso un uso pianificato della musica e del suono, riescano a raggiungere obiettivi terapeutici con persone fragili.
- Preparare gli allievi della scuola gestita dall'Associazione a sostenere esami presso i conservatori statali, gli istituti parificati, gli istituti di alta formazione e altre istituzioni nazionali ed estere.
- Promuovere la formazione di gruppi musicali, di ogni genere musicale, coordinandone le attività.
- Progettare, erogare e monitorare corsi di formazione e stages attinenti alle professioni del mondo dello spettacolo, svolgendo attività di orientamento, tirocinio e tutoraggio per i soggetti interessati ad operare in tale settore e della musica in particolare.
- Promuovere l'attività artistica di artisti di valore, soci e non, e favorire l'ingresso dei propri allievi nel mondo delle professioni artistiche.
- Svolgere qualsiasi altra attività connessa agli scopi istituzionali, che venga ritenuta utile per conseguimento delle finalità Associative anche attraverso attività commerciali occasionali e marginali.
- Ogni altra attività compatibile e coerente con le attività di interesse generale come sopra individuate.



Per il raggiungimento delle finalità e degli scopi statutari, per lo svolgimento delle attività, l'Associazione può stipulare convenzioni con i Comuni e con altri Enti e/o Associazioni sia pubblici che privati nello svolgimento di servizi. Potrà, inoltre, collegarsi ad altri Enti ed Organizzazioni Nazionali riconosciute ai sensi della normativa vigente che abbiano le stesse finalità. L'Associazione può, pertanto, assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività, ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con Organizzazioni italiane ed estere, ovvero la promozione e/o la partecipazione in Associazioni e Fondazioni ed altre Istituzioni pubbliche o private che siano giudicate necessarie o utili per il conseguimento delle proprie finalità.

Le attività principali o quelle ad esse direttamente connesse, sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

L'attività degli Aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari.

Agli Aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo o secondo quanto disciplinato dall'art. 17 del D.lgs. 117/2017.

ART. 6 - Ammissione ed esclusione

Sono Soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche, le Associazioni non riconosciute, nonché altri Enti del Terzo Settore, che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'Interessato e l'iscrizione è annotata nel libro degli Associati, con contemporaneo versamento del contributo di ammissione e della quota associativa.



In caso di domanda di ammissione a Socio presentate da minori, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà.

Il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 30 giorni, motivandola in caso di diniego. L'aspirante Socio può, entro 15 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a Socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di Soci temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile e non rimborsabile.

I Soci cessano di appartenere all'Associazione per:

- a) recesso volontario comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo;
- b) per mancato versamento della quota Associativa per l'anno in corso;
- c) per indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo;
- d) per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

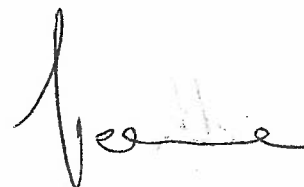
Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l'esclusione dell'Associato, è ammesso il ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione all'Assemblea dei Soci che, previo contraddittorio, devono decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata.

Tutti i Soci hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato; ogni Socio ha diritto ad un voto.

ART. 7 - Diritti e doveri degli Associati

I Soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli Organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;



- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 117/2017;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle Assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea, nel caso di persone giuridiche, rappresentati dal Legale Rappresentante o da un suo delegato ed hanno diritto ad un singolo voto, qualsiasi sia la dimensione del proprio corpo sociale, *purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli Associati.*

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 8 - Gli Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea dei Soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente e Vice-Presidente;
- Segretario
- Tesoriere
- Organo di Controllo (eventuale);
- Organo di Revisione (eventuale).

Tutte le cariche sociali sono gratuite.




Ai componenti degli Organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30 comma 5 del D.lgs. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del Codice civile comma 2, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 9 - Assemblea

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria, è composta dai Soci dell'Associazione ed è l'Organo sovrano. Hanno diritto di voto i Soci che siano Associati da almeno 3 mesi. Ciascun Socio ha diritto a un voto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza dal Vice-Presidente.

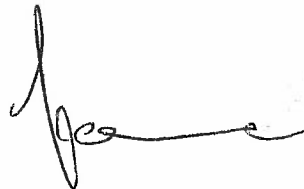
ART. 10 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci per l'approvazione del bilancio consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari, il bilancio consuntivo può essere approvato entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

La convocazione dell'Assemblea può avvenire a mezzo lettera, fax, pec o e-mail (previamente indicata dai Soci) o qualsiasi altro mezzo idoneo, spedita / divulgata almeno 8 giorni prima della data fissata per l'adunanza al recapito risultante dal libro dei Soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

L'avviso di convocazione deve contenere la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione che non potrà tenersi nel medesimo giorno.

L'Assemblea può essere tenuta in audio/videoconferenza, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano



rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci. In particolare, è necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi Assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei Soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti gli altri Soci.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i Soci.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo.

ART. 11 - Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria:

- a) Nomina e revoca i componenti degli Organi sociali;
- b) Nomina e revoca, quando previsto, l'Organo di Controllo e/o il Revisore Legale dei conti;



- c) Approva il bilancio o il rendiconto di cassa;
- d) Delibera sulle responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) Approva gli eventuali regolamenti;
- f) Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dell'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria:

- a) Delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto,
- b) Delibera la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio dell'Associazione.

I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo dagli altri Soci, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.

ART. 12 - Assemblea ordinaria

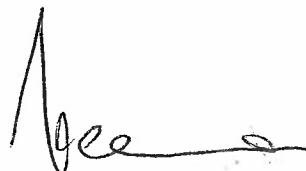
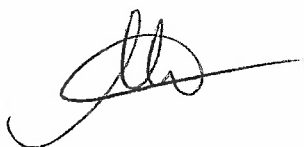
L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Ciascun Socio ha diritto ad un voto.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio o del rendiconto di cassa e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 13 - Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria per la modifica dell'Atto costitutivo e dello Statuto è costituita con la presenza di almeno tre quarti degli Associati in prima convocazione e di



almeno la metà più uno in seconda convocazione e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

ART. 14 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre ad un massimo di nove Consiglieri eletti dall'Assemblea fra i Soci, e resta in carica per tre esercizi.

I membri del Consiglio sono rieleggibili. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, si agirà nel rispetto della normativa vigente.

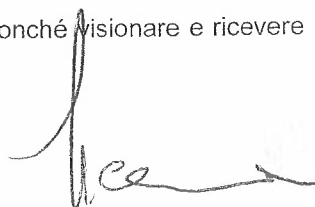
Nel caso in cui l'Assemblea dei Soci non abbia provveduto ad individuare le relative cariche al momento delle elezioni, nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente con un preavviso di almeno 5 giorni; in caso di urgenza può essere convocato anche telefonicamente.

In ogni caso deve essere convocato almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi, la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza dal Vice-Presidente.

È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano in audio/videoconferenza, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che tutti i partecipanti possano essere esattamente identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché visionare e ricevere



documentazione e poterne trasmettere. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e il Soggetto verbalizzante.

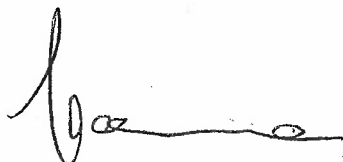
Di ogni riunione deve essere redatto il verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e sarà trascritto nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

ART. 15 - Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo:

- a. redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei Soci;
- b. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c. redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d. stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale;
- e. nomina e revoca dirigenti, collaboratori e consulenti;
- f. delibera circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei Soci;
- g. determina l'ammontare del contributo di ammissione, delle quote annue Associate e le modalità di versamento;
- h. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale;
- i. ratifica nella prima seduta successiva i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
- j. assume il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal D.lgs. 117/2017.

Il Consiglio Direttivo può delegare a un comitato esecutivo l'ordinaria amministrazione o parte di essa.



Le riunioni dell'eventuale comitato esecutivo devono essere verbalizzate nell'apposito registro.

ART. 16 - Presidenza

Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale.

Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice-Presidente.

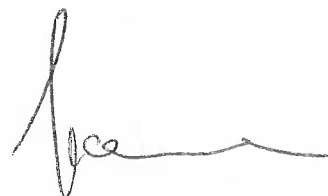
Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione.

Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

ART. 17 - Segretario e Tesoriere

Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'Associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali Assemblee, Consiglio Direttivo, registro degli Associati) e cura la corrispondenza dell'Associazione.

Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità e la conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'Associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.



ART. 18 - Organo di Controllo

L'Organo di Controllo è nominato nei casi previsti dall'art 30 del D.lgs. 117/2017.

L'Organo di Controllo è formato da tre sindaci effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea fra persone non socie; l'Organo di Controllo può essere anche monocratico.

L'Organo di Controllo:

- a) vigila l'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- d) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alla normativa vigente.

L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di vigilanza e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

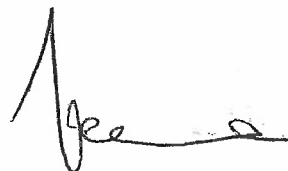
ART. 19 - Organo di Revisione legale dei conti

L'Organo di Revisione, qualora nominato, è formato da un Revisore Legale dei conti iscritto nell'apposito registro, eletto dall'Assemblea.

L'Organo di Revisione rimane in carica tre esercizi ed è rieleggibile per una sola volta.

L'Organo di Revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

Delle proprie riunioni l'Organo di Revisione redige verbale, il quale viene trascritto nell'apposito libro delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.



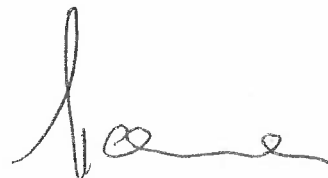
ART. 20 - Patrimonio dell'Associazione

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti;
- d) dalla tassa di ammissione.

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite:

- a) dai contributi annuali e straordinari degli Associati;
- b) dai contributi dei privati;
- c) dai contributi dell'Unione Europea o di Organismi internazionali, dello Stato, degli Enti o Istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) da rendite patrimoniali;
- e) dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- f) da entrate derivanti da prestazioni di servizi;
- g) da proventi delle cessioni di beni e servizi agli Associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h) da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) dalle altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo;
- j) dai proventi derivanti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di modico valore.



ART. 21 - Quote sociali

Le somme versate per le quote annuali di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolato al sostegno economico del sodalizio.

Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

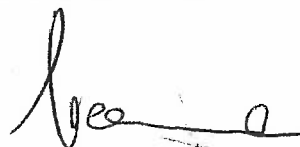
ART. 22 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, Associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 23 - Bilancio dell'esercizio

Il bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere presentato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo, e approvato dall'Assemblea ordinaria dei Soci, è depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Il Bilancio, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.



Le medesime considerazioni debitamente adottate valgono per il rendiconto di cassa quando è previsto dal D.lgs. 117/2017.

ART. 24 - Rendiconto di attività occasionali

Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

ART. 25 - Bilancio sociale

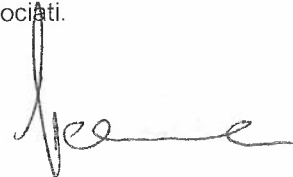
È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D.lgs. 117/2017.

ART. 26 - Le convenzioni

Le convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 del D.lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo Legale Rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione.

ART. 27 - Personale retribuito

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi o di altra natura anche dei propri Associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17 comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale o al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o del 5% del numero degli Associati.



I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

ART. 28 - Libri sociali obbligatori

L'Associazione deve tenere obbligatoriamente:

- a) il libro degli Associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo, del Revisore Legale dei conti e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) del primo comma, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) del primo comma, sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Gli Associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale, previa richiesta scritta di accesso indirizzata ed autorizzata dall'Organo competente. In caso di diniego, che deve essere comunicato per iscritto, il Socio può proporre ricorso entro 7 giorni all'Assemblea dei Soci che deve deliberare nella prima convocazione utile.

ART. 29 - Responsabilità ed assicurazione degli Associati

Gli Associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 117/2017.

ART. 30 - Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei Soci con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli Associati.

In caso di scioglimento, l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non Soci, determinandone gli eventuali compensi.



Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore, altre Associazioni operanti in analogo settore, o per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, acquisito, se obbligatorio per legge, il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, comma 1, del citato D.lgs. 117/2017, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 31 - Clausola di mediazione e clausola compromissoria

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i Soci, ovvero tra i Soci e l'Associazione, ovvero promosse da o nei confronti di amministratori, liquidatori o sindaci in relazione all'esistenza, validità, interpretazione, inadempimento, risoluzione del presente Statuto o comunque collegata allo stesso, più in generale all'esercizio dell'attività sociale, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, saranno devolute ad un tentativo di mediazione da espletarsi secondo la procedura di mediazione definita nel regolamento di mediazione competente dove ha sede l'Associazione che verrà scelto al momento.

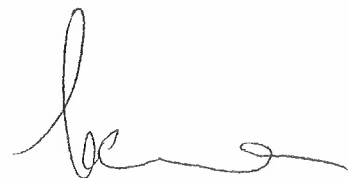
Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale o giudiziale.

Qualora entro il termine di 90 giorni la procedura non sia definita o in caso di mancato raggiungimento di un accordo, tutte le controversie derivanti dal presente contratto saranno risolte mediante arbitrato, secondo il regolamento di arbitrato della Camera di Commercio competente dove ha sede l'Associazione.

L'arbitro sarà unico e nominato dalle parti o in caso di disaccordo nominato in conformità al regolamento della Camera di Commercio competente.

L'arbitrato ha natura rituale ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 806 e ss. c.p.c.

L'arbitro decide secondo diritto dopo avere tentato la conciliazione delle parti.



Si osservano le disposizioni del Codice di procedura civile in materia di arbitrato rituale.

Ogni controversia che non debba essere decisa dalle disposizioni che precedono è di competenza del foro competente in base alla territorialità.

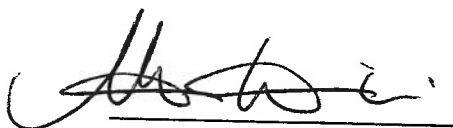
ART. 32 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia, con particolare riferimento al D.lgs. 117/2017 ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

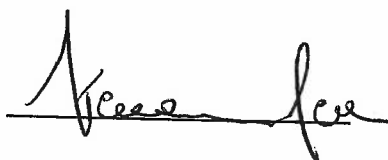
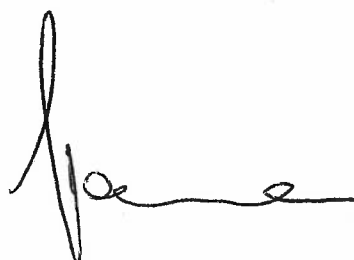
Senigallia, 08/03/2024

Letto firmato e sottoscritto.

Il Segretario

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. T. i.', written over a horizontal line.

Il Presidente

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'V. P. e. f. e.', written over a horizontal line.A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A.', written over a horizontal line.A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. e. e.', written over a horizontal line.